

## RILASCIO CERTIFICAZIONI

In riferimento alla richiesta di certificati di servizio prestati in questa e in altre scuola, si fa presente quanto previsto dalla vigente normativa in materia decertificazione.

L'art.15 della legge n. 183-2011, entrata in vigore il 1 gennaio 2012, ha apportato modifiche al DPR 445/2000, recante il TU delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. Il Ministro della Pubblica amministrazione e della semplificazione ha emanato la Direttiva n. 14/2011 circa gli adempimenti necessari.

Nello specifico è previsto che *“Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine astati, qualita' personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorieta' sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.”* (AUTOCERTIFICAZIONI)

Da tale data i cittadini, nei rapporti con gli organi delle pubbliche amministrazioni e i gestori dei pubblici servizi (Ente Poste, ENEL, Trenitalia, gestori telefonici, ecc.), non potranno utilizzare certificati e dovranno sottoscrivere dichiarazioni sostitutive di certificati (art. 46 DPR 445/00) o di atti di notorietà (art. 47 DPR 445/00). Si rammenta che l'autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati che sostituisce. Con la nuova normativa, quindi, la scelta del cittadino è diventata un obbligo, in quanto la pubblica amministrazione ed i gestori di servizio pubblico DEVONO accettare solo autocertificazioni e atti di notorietà. Sarà cura delle Pubbliche Amministrazioni e dei Gestori dei Pubblici Servizi provvedere alle verifiche tramite l'acquisizione diretta delle notizie dalle stesse Pubbliche Amministrazioni e/o, provvedere a “idonei controlli, anche a campione”, delle dichiarazioni sostitutive, a norma dell'art. 71 del DPR n. 445 del 2000. Pertanto, in ottemperanza alla vigente normativa, richiamata anche nelle circolari scolastiche del DS, l'Istituto Comprensivo Manzoni-Augruso rilascia esclusivamente certificati validi ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati, sui quali è riportata, pena nullità, la dicitura prevista dalla legge: **“Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi (art. 40, comma 2 DPR 445/2000, come modificato dall'art. 15 della Legge 183/2011)”**

Tali certificati possono essere rilasciati in esenzione dall'imposta di bollo per i casi elencati nel D.P.R. 642/72 Tab All. “B”, e nella L. 405/90, o nei casi previsti da altre norme speciali.

Si ricorda che il cittadino ha l'obbligo di citare all'amministrazione a cui fa richiesta di certificazione l'uso e la norma che esenta dall'imposta di bollo, che deve essere citata obbligatoriamente sul certificato rilasciato. Pertanto, la responsabilità per una eventuale evasione dell'imposta, prevista dal D.P.R. 642/72 e successive modificazioni ed integrazioni, ricade esclusivamente sul richiedente e sul funzionario pubblico che lo ha agevolato nel rendere possibile l'evasione dell'imposta. La mancata applicazione dell'imposta di bollo prevede in solido una penale da 2 a 10 volte l'imposta di bollo non pagata.

Questo significa che l'amministrazione pubblica adesso **rilascia solo certificati in bollo da € 16,00** .

Infatti, i certificati esenti dal bollo erano SOLO quelli destinati alle altre pubbliche amministrazioni e ai gestori di pubblico servizio (Ente Poste, ENEL, Trenitalia, gestori telefonici, ecc.);

## ESENZIONI

- DPR. 642/72 Tab. B art. 9 ESENTE Certificati occorrenti per la liquidazione e il pagamento di pensioni, indennità di liquidazione, assegni familiari;
- > • DPR. 642/72 Tab. B art. 12 ESENTE Certificati da produrre in ambito di procedimenti giurisdizionali o amministrativi relativi a controversie: in materia di assicurazioni sociali obbligatorie; individuali di lavoro; in materia pensionistica; in materia di locazione di immobili urbani.
- > • Legge 370/88 art. 1 ESENTE Certificati da produrre per la partecipazione a pubblici concorsi e graduatorie
- > • DPR 601/73 art. 15 ESENTE Certificati da presentare per procedimenti inerenti finanziamenti al medio e lungo termine già concessi e la loro esecuzione, modificazione ed estinzione. Sono soggetti a bollo i certificati per la concessione del finanziamento (Ministero delle Finanze – Risoluzione 22.07.1996 n. 159)

Il Ministero della pubblica Amministrazione, in merito alla decertificazione precisa:

### ***“Decertificazione e autocertificazione***

*Il 1 gennaio 2012 sono entrate in vigore le modifiche alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” (dPR 28 dicembre 2000 n. 445, modificato dall’articolo 15 della legge n.183 del 2011).*

*Queste norme hanno come obiettivo la completa decertificazione del rapporto tra Pubblica amministrazione e cittadini.*

### ***Cosa si può autocertificare o attestare con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà?***

*Con l’**autocertificazione** (dichiarazione sostitutiva di certificato) il cittadino dichiara, sotto la propria personale responsabilità: stati, fatti e qualità documentabili e certificabili dalla pubblica amministrazione. L’Autocertificazione sostituisce in tutto e per tutto i certificati.*

*Con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà possono essere attestate numerose altre situazioni e fatti a conoscenza dell’interessato (ad esempio di essere erede).*

*Non possono essere sostituiti da dichiarazione i certificati medici, sanitari, veterinari, di conformità CE, di marchi, di brevetti.*

### ***La Direttiva del 22 dicembre 2011 e le novità introdotte***

*La Direttiva del Ministro per la Pubblica amministrazione e la Semplificazione del 22 dicembre 2011, “Adempimenti urgenti per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e*

*dichiarazioni sostitutive”, spiega le principali novità alle quali le amministrazioni pubbliche si devono ora attenere.*

***Le principali novità in vigore dal 1 gennaio 2012.***

- 1. Le certificazioni rilasciate dalle Pa in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, tali certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell’atto di notorietà. Dal 1° gennaio 2012 le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non possono più accettarli né richiederli: la richiesta e l’accettazione dei certificati costituiscono violazione dei doveri d’ufficio;*
- 2. I certificati devono riportare, a pena di nullità, la frase: “ il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”. Le amministrazioni devono adottare le misure organizzative necessarie per evitare che siano prodotte certificazioni nulle per l’assenza della predetta dicitura; il rilascio di certificati che siano privi della dicitura citata costituisce violazione dei doveri d’ufficio;*
- 3. Le amministrazioni sono tenute a individuare un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni precedenti; tale adempimento risulta indispensabile, anche per consentire “idonei controlli, anche a campione” delle dichiarazioni sostitutive, come previsto dall’articolo 71 del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa;*
- 4. Le amministrazioni devono individuare e rendere note, attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, le misure organizzative adottate per l’efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d’ufficio dei dati e per l’effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione;*
- 5. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d’ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell’omissione;*
- 6. Le pubbliche amministrazioni possono acquisire senza oneri le informazioni necessarie per effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni e per l’acquisizione d’ufficio, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza.*
- 7. Per lo scambio dei dati per via telematica le amministrazioni devono operare secondo quanto previsto dall’articolo 58, comma 2 del vigente Codice dell’amministrazione sulla base delle linee guida redatte da DigitPA, (consultabili sul sito istituzionale dell’Agenzia per l’Italia digitale), attraverso apposite convenzioni aperte all’adesione di tutte le amministrazioni interessate e volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni precedenti, senza oneri a loro carico. Fino alla sottoscrizione di tali convenzioni, le amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica dovranno comunque rispondere alle richieste di informazioni ai sensi dell’articolo 43 del Testo unico sulla documentazione amministrativa”.*

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Antonella Mongiardo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 del D.Lgs 39/93